

Rep. n. 184/2018
Prot. n. 81253 del 3/7/2018

CONVENZIONE

PER

LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI STABILIZIONE DI AREA SCIENCE PARK

TRA

L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK (di seguito e per brevità denominata "Area Science Park"), rappresentata dal Presidente prof. Sergio Paoletti, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Ente in Località Padriciano 99 – Trieste

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (di seguito e per brevità denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Maurizio Fermeglia, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università, Piazzale Europa 1 – Trieste

di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

- nonostante la costante ricerca di metodi alternativi per lo studio di processi biologici, l'utilizzo del modello animale rimane il più potente e al momento insostituibile strumento in diversi ambiti nel settore della bio-medicina: studi di base per la comprensione di meccanismi fisiologici e patologici, attività di ricerca pre-clinica per lo sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche, studi di risposta a trattamenti farmacologici;
- la ricerca biomedica attuale necessita di modelli appropriati senza far venire meno il dovere di ridurre al minimo la sofferenza degli animali e quindi richiede elevati standard qualitativi che recepiscano le direttive della Comunità Europea in materia e in particolare l'indicazione di perseguire i principi denominati "3R": "*Reduction*" (riduzione del numero di animali necessari per ottenere risultati informativi); "*Refinement*" (diminuzione dell'incidenza o severità delle procedure dolorose o angoscianti impiegate negli esperimenti con animali) e "*Replacement*" (dove possibile, affiancare l'uso dell'animale con tecniche in vitro e modelli biologici alternativi);
- tutto ciò si riflette nella domanda crescente in ambito di ricerca di strutture per allevamento e sperimentazione di piccoli animali ospitati in condizioni di elevata qualità e benessere, mediante l'impiego di procedure di stabilizzazione aderenti a standard sempre più alti, in modo da rispondere in maniera più pronta ed efficace non solo alle indicazioni della Direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (2010/63/UE), recepite dal D.Lgs. n. 26/2014, ma anche all'orientamento della comunità scientifica espressa attraverso le direttive *ARRIVE* (*Animal Research: Reporting In Vivo Experiments*), un insieme di linee guida per la pubblicazione di dati di sperimentazione animale;

- Area Science Park ha realizzato nell’edificio Q2 di sua proprietà sito nel Campus di Basovizza del Parco scientifico e tecnologico una struttura edilizia specializzata per ospitare uno stabulario a servizio delle imprese e degli enti del Distretto di Biomedicina Molecolare e ne ha affidato l’attrezzaggio, la certificazione e la gestione al Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare – C.B.M. S.c.à r.l. (di seguito e per brevità denominato “C.B.M”), che offre servizi di stabulazione e gestione colonie ai propri soci e alle imprese ed Enti del citato Distretto a fronte del pagamento di un corrispettivo;
- lo stabulario è una *facility* di 592,09 mq, autorizzata come Stabilimento Allevatore dal Comune di Trieste e come Stabilimento Utilizzatore dal Ministero della Salute, per l’allevamento e l’utilizzo di piccoli animali da laboratorio, che prevede l’alloggiamento di conigli e di roditori (topi e ratti) in gabbie ventilate singolarmente, di cui 332 mq sono già in condizioni *Specific Pathogen Free* (SPF) secondo le linee guida *Federation of European Laboratory Animal Science Association* (FELASA) e parametri ambientali standardizzati e costantemente monitorati;
- lo standard applicato richiede requisiti, sia strutturali che procedurali, unici nell’area triestina e al fine di mantenere questa caratteristica nella struttura sono applicate rigide norme di controllo ambientale e sanitario e di accesso degli animali, del personale e dei materiali: gli animali provenienti da allevamenti che non garantiscono tali condizioni devono essere accompagnati da relative e recenti certificazioni sanitarie riguardanti lo stato microbiologico della colonia o meglio del gruppo di animali spediti e, in caso di positività a patogeni, gli animali non sono mantenuti nella struttura, se non previa procedura che garantisca l’eliminazione dei patogeni (riderivazione);
- in data 27 novembre 2017 l’Assemblea dei Soci di C.B.M. ha approvato il “Piano di razionalizzazione del Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare – C.B.M. S.c.a r.l.”, in cui si rappresenta che la gestione dello stabulario, scaduta il 14 ottobre 2017, ma prorogata fino al subentro di un nuovo gestore, sarà assunta dall’Università, con l’obiettivo di realizzare una Piattaforma di Stabulazione di eccellenza a servizio degli Enti e delle imprese del *Cluster “Smart Health”*;
- l’Università, da un lato, ha espresso interesse per l’utilizzo della Piattaforma di Stabulazione, in quanto avente specifici parametri di qualità diversi da quelli delle proprie strutture, e Area Science Park, dall’altro lato, ha rilevato che l’utilizzo dello stabulario per la sperimentazione animale da parte dell’Università consente di salvaguardare le competenze e gli investimenti effettuati in relazione a esso, mantenendo anche le condizioni igienico-sanitarie che costituiscono un notevole valore aggiunto, poiché fondamentali per la produzione di risultati con elevati standard qualitativi;
- per l’effetto, Area Science Park ha manifestato la propria disponibilità verso l’Università a rinunciare ai canoni di locazione per la messa a disposizione dell’intera area di stabulazione;
- con la presente Convenzione le Parti intendono, pertanto, sancire il raggiungimento di un’intesa e regolamentare un rapporto di collaborazione scientifica nel cui ambito Area Science Park concederà l’area di stabulazione in godimento all’Università e affiderà a essa

anche la gestione dello stabulario, con l'obiettivo di garantire, nel reciproco interesse, lo sviluppo e la gestione ottimale della Piattaforma di Stabulazione, allo scopo di mettere a disposizione di gruppi di ricerca nazionali e internazionali e di rendere accessibili alla collettività laboratori, infrastrutture e attrezzature tecnologicamente avanzate e di avviare un centro di eccellenza, che promuova tutte le possibili sinergie tra attori regionali, nazionali e internazionali, con dirette ricadute sugli *stakeholder* del territorio;

tutto ciò premesso, Area Science Park e l'Università convengono quanto di seguito.

* * *

ARTICOLO 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse sopra indicate e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Con la presente Convenzione Area Science Park e l'Università si impegnano reciprocamente, ciascuna nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, a collaborare nel perseguimento dell'obiettivo di cui in premessa per lo sviluppo di progettualità, attività e servizi che si avvalgano della Piattaforma di Stabulazione.
2. La presente Convenzione è mezzo esclusivo di regolamentazione dei rapporti tra le Parti, fatte salve successive integrazioni.

ARTICOLO 3

Impegni delle Parti

1. Nel perseguimento dell'obiettivo di cui in premessa, Area Science Park affida all'Università, che accetta, la gestione della Piattaforma di Stabulazione sita nell'edificio Q2 di Basovizza, e concede alla stessa il godimento dell'area di stabulazione, perché se ne serva, con la dovuta diligenza, per l'uso consentito per destinazione e per lo svolgimento delle attività di cui in premessa, alle condizioni e nei termini di seguito specificati, impegnandosi a non destinarla a scopi differenti.
2. Ferma restando l'autonomia finanziaria, organizzativa e gestionale dell'Università, lo svolgimento delle sue funzioni e delle attività afferenti alla Piattaforma di Stabulazione saranno regolate dai suoi organi istituzionali nel rispetto di quanto pattuito con la sottoscrizione della presente Convenzione.
3. L'utilizzo dell'area di stabulazione da parte dell'Università si intende a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto agli artt. 4 e 8.

4. La presente Convenzione prevede che l'Università abbia facoltà di effettuare una serie di interventi, meglio descritti all'art. 4.
5. Per quanto sopra espresso, l'Università non potrà sollevare alcuna eccezione di inadempimento ed esonera sin d'ora Area Science Park da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano occorrere, dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, per cause dipendenti o comunque riconducibili all'attività di gestione della Piattaforma di Stabulazione, a persone, animali o cose, anche di terzi, che si trovino all'interno dell'area di stabulazione.

ARTICOLO 4

Modifiche, migliorie e addizioni

1. Anteriormente alla consegna dell'area di stabulazione, Area Science Park effettuerà a propria cura e a spese dell'Università gli interventi previsti per l'adeguamento funzionale dei locali di cui al documento allegato sub 1) alla presente Convenzione.
2. Fermo quanto previsto all'art. 3, comma 3 e in deroga a quanto disposto in via analogica dagli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile, l'Università non avrà diritto ad alcun rimborso per le eventuali ulteriori modifiche, migliorie e addizioni che intendesse apportare alla struttura a propria cura e spese.
3. Le suddette modifiche, migliorie e addizioni dovranno essere autorizzate da Area Science Park e mantenute al termine del rapporto.

ARTICOLO 5

Obblighi di Area Science Park

1. Area Science Park si impegna a:
 - a) concedere all'Università l'utilizzo gratuito dell'area di stabulazione e dei locali I61 e I62, per una superficie complessiva di 675,21 mq, evidenziati nella piantina allegata sub 2) alla presente Convenzione e siti nell'edificio Q2 del Campus di Basovizza, di cui servirsi esclusivamente per l'uso consentito per destinazione, nonché il diritto di transito nelle strade del Campus e nei corridoi e scale di accesso comune;
 - b) erogare costantemente e in modo efficace all'Università i servizi accessori e collegati all'utilizzo dell'area di stabulazione, comprendenti la somministrazione dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, del raffrescamento, dei servizi di asporto rifiuti (non speciali), di sorveglianza, di collegamento a Internet e di telefonia e di quanto occorra per il regolare svolgimento dell'attività;
 - c) fermo quanto previsto all'art. 4, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area di stabulazione concessa in godimento all'Università.

2. A tal fine l'Università è tenuta a comunicare ad Area Science Park, tempestivamente e per iscritto, la necessità degli interventi da eseguire per la manutenzione, restando a carico dell'Università stessa i danni che dovessero derivare dal colpevole ritardo nell'avviso.
3. I lavori dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile, da valutarsi caso per caso a seconda dell'entità dell'intervento. Qualora per la loro esecuzione dovesse rendersi necessaria la temporanea sospensione dell'attività, l'Università non potrà pretendere da Area Science Park alcun indennizzo e/o risarcimento di sorta.

ARTICOLO 6

Obblighi dell'Università

1. L'Università si impegna a:
 - a) utilizzare, con la dovuta diligenza, la Piattaforma di Stabulazione messa a sua disposizione, mantenendola in buone condizioni salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
 - b) dotarsi dei documenti tecnico-amministrativi prescritti dalla normativa vigente in materia per dar corso alle attività da svolgere nell'area di stabulazione e, in particolare, delle autorizzazioni ministeriali per le proprie sperimentazioni, e avviare gli iter autorizzativi degli Organismi preposti al benessere animale – OPBA per le sperimentazioni da condurre nell'area "Convenzionale";
 - c) dotarsi delle attrezzature e degli arredi tecnici, anche acquisendo da C.B.M. quelli già ivi presenti;
 - d) garantire il corretto funzionamento della Piattaforma di Stabulazione;
 - e) gestire la Piattaforma di Stabulazione con personale proprio o di terzi, nonché avvalendosi del personale che attualmente gestisce l'area S.P.F., come meglio precisato nell'art. 7;
 - f) subentrare nei contratti di servizio di stabulazione e gestione colonie stipulati da C.B.M. e in essere alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, ove possibile;
 - g) rimborsare ad Area Science Park ogni anticipazione da quest'ultima effettuata in occasione dell'erogazione dei servizi e forniture accessori e collegati alla gestione della Piattaforma di Stabulazione secondo le modalità specificate nel successivo art. 8;
 - h) sostenere le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati a seguito di sopravvenienze normative che richiedano l'adeguamento e/o la messa a norma della Piattaforma di Stabulazione per proseguire l'esercizio delle attività di cui in premessa, senza avere alcun diritto al rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1808 del Codice Civile;
 - i) previa specifica richiesta, consentire al personale di Area Science Park e ai soggetti da quest'ultimo individuati l'accesso agli ambienti utilizzati onde permettere l'effettuazione di interventi di manutenzione, nonché di ispezioni finalizzate alla manutenzione stessa e al controllo della sicurezza degli impianti, assicurando attiva collaborazione ai manutentori.

ARTICOLO 7

Disciplina del personale

1. L'Università si impegna a gestire la Piattaforma di Stabulazione con personale proprio o di terzi, nonché avvalendosi del personale che attualmente gestisce l'area S.P.F. (due unità *full time equivalent* dipendenti di C.B.M. alla data di sottoscrizione della presente Convenzione).
2. Le Parti si riservano di disciplinare con separati atti e accordi le condizioni della gestione del rapporto con il suddetto personale, fermo restando il rimborso dei relativi costi ad Area Science Park.

ARTICOLO 8

Rimborso degli oneri per l'erogazione di servizi e forniture

1. Gli oneri dovuti a titolo di rimborso dei costi sostenuti da Area Science Park per l'erogazione dei servizi accessori e collegati alla gestione della Piattaforma di Stabulazione sono costituiti da una quota fissa, determinata in base ai prezzi dei contratti di appalto aventi a oggetto la manutenzione programmata degli impianti, il servizio di sorveglianza e la manutenzione delle aree verdi, e da una quota variabile, corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, climatizzazione e riscaldamento, servizi di rete e fonia, e da eventuali costi legati a sopravvenienze non previste.
2. Tali costi sono aumentati del 10% a titolo di rimborso forfetario dei costi del personale impiegato per l'erogazione dei servizi stessi.
3. Il rimborso di tali costi verrà corrisposto anticipatamente dall'Università ad Area Science Park a titolo di acconto, in rate mensili anticipate, da versare a trenta giorni data fattura. L'acconto sarà calcolato sulla base delle spese sostenute da Area Science Park negli esercizi precedenti.
4. Il conguaglio sarà conteggiato alla fine di ogni anno solare sulla base delle spese effettivamente sostenute da Area Science Park: l'eventuale accredito o addebito verrà regolato con la fatturazione di marzo dell'anno seguente.
5. Il pagamento avverrà ordinariamente mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario di Area Science Park. È in facoltà delle Parti convenire mezzi alternativi di pagamento.

ARTICOLO 9

Responsabilità dell'Università, coperture assicurative e sicurezza

1. Sono a carico dell'Università tutte le responsabilità civili, penali e amministrative connesse all'adeguamento, alla messa a norma, al conseguente utilizzo e alla gestione della Piattaforma di Stabulazione.
2. L'Università si impegna a tenere indenne Area Science Park da responsabilità di ordine civile

e/o penale e/o amministrativo per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi, cose o persone in dipendenza e in conseguenza dell'attività esercitata nell'area di stabulazione.

3. Fermo quanto previsto al comma 1, l'Università è, altresì, responsabile:
 - a) della buona conservazione e della continuativa efficienza della Piattaforma di Stabulazione, che deve essere utilizzata secondo la sua destinazione;
 - b) della custodia della Piattaforma di Stabulazione;
 - c) di eventuali danni o infortuni non riconducibili agli obblighi di Area Science Park occorsi a chiunque durante la durata della presente Convenzione. Riguardo i danni eventualmente causati da estranei, l'Università si impegna a manlevare e tenere indenne Area Science Park da qualunque responsabilità, con facoltà, una volta ripristinato lo *status quo ante* e rifiusi gli eventuali danni, di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi;
 - d) dell'inosservanza, anche da parte di estranei, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare incidenti, danni, infortuni o manomissioni.
4. L'Università garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.
5. L'Università garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).
6. Le persone afferenti all'Università sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 10

Durata e facoltà di recesso

1. La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a far data dalla sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata, per un uguale periodo, previo scambio di PEC tra la Parti che dovrà intervenire prima della scadenza.
2. Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di dodici mesi inviato via PEC.
3. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa con effetto immediato per impossibilità sopravvenuta o qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

ARTICOLO 11

Concessione in godimento di uffici

1. Le Parti espressamente convengono che l'eventuale concessione in godimento di spazi da adibire a uffici e/o laboratori siti negli edifici di proprietà di Area Science Park verrà disciplinata a mezzo di apposito contratto di locazione.

ARTICOLO 12

Restituzione degli immobili alla scadenza della Convenzione

1. Alla scadenza della presente Convenzione, salvo il caso di proroga o rinnovo della stessa, l'Università restituirà ad Area Science Park la Piattaforma di Stabulazione in condizioni di perfetta efficienza.

ARTICOLO 13

Clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento di ognuno degli obblighi da ciascuna Parte assunti con la presente Convenzione costituisce, ove rivesta carattere di gravità, causa di risoluzione di diritto della medesima, previa comunicazione, via PEC, di volersene avvalere, e salvo il risarcimento dei danni conseguenti.

ARTICOLO 14

Clausola di limitazione di responsabilità

1. E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da Area Science Park ed è parimenti esclusa ogni garanzia di Area Science Park per le obbligazioni contratte dall'Università.

ARTICOLO 15

Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona, istituzione o ente non autorizzati dall'altra Parte per quanto riguarda la divulgazione di fatti, informazioni e documenti di proprietà dell'altra Parte che fossero a essi comunicati in virtù della presente Convenzione.

ARTICOLO 16

Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo

riconducibili alla presente Convenzione e al personale coinvolto, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 17

Foro competente

1. La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana.
2. Per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, validità e/o esecuzione della presente Convenzione, che non possa essere risolta bonariamente, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ARTICOLO 18

Referenti

1. Le Parti designano ciascuna un referente per l'attuazione della presente Convenzione:
 - il referente per conto di Area Science Park è il dott. Maurizio Caradonna;
 - il referente per conto dell'Università è il prof. Giannino Del Sal, in qualità di Direttore *pro-tempore* del Dipartimento di Scienze della Vita.

ARTICOLO 19

Spese di registrazione e di bollo

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione e le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Ciascuna delle Parti ottempererà alla vigente normativa sul bollo a proprie spese.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park

Il Presidente

Prof. Sergio Paoletti

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Magnifico Rettore

Prof. Maurizio Fermeglia


Interventi previsti per l'adeguamento funzionale dei locali siti al piano interrato dell'edificio Q2

In relazione alle necessità logistiche e funzionali relative agli interventi necessari per dare seguito all'insediamento dell'attività di ricerca dell'Università di Trieste presso l'area di stabulazione sita nell'Edificio Q2 del Campus di Basovizza, i lavori a cura di Area Science Park e a spese dell'Università di Trieste sono i seguenti, con le valorizzazioni di stima dei costi d'intervento:

1) Realizzare una parete in cartongesso di chiusura della st S2-20	€	1.600,00
2) Adeguamento pavimento conduttivo (gusce)	€	300,00
3) Rasatura e pitturazione parete a smalto epox (mq 10)	€	450,00
4) Ultimare la chiusura della stanza S2-17b con una porta 0,9*2,1m	€	800,00
5) Realizzazione sopra luce porta in cartongesso	€	400,00
6) Rasatura e pitturazione sopra luce a smalto epox	€	200,00
7) Realizzazione foro passbox di 0,5 *0,5 tra le stanze S2-16 e S2-33	€	300,00
8) Assistenza e /o cablaggio punto comando luce nel S2-20	€	150,00
Parziale	€	4.200,00
Imprevisti circa 10%	€	400,00
TOTALE	€	4.600,00

TRIESTE 17/05/2018

Servizio Ingegneria Tecnologia ed Ambiente





DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

30 luglio 2018

File : C:/Users/5758/dikeTmpdir_20257/24623/CONVENZIONE_AREA_UNITS_STABULARIO.PDF.P7M

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 30/07/2018 06.51.38 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : SERGIO PAOLETTI
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : PLTSRG48D20L4240
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 15639221
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 31/05/2016 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 31/05/2019 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 18/07/2018 12.25.17 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 30/07/2018 06.51.38 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MAURIZIO FERMEGLIA
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : FRMMRZ55R09L424P
Stato : IT
Organizzazione : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità Organizzativa : DIVISIONE ISI
Cod. Ident. : 201150063416
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 28/11/2016 09.09.08 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 28/11/2019 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 27/07/2018 14.38.58 (UTC Time)